

CASSAZIONE NET

ORIGINALE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D. Lgs. 196/03

REPUBBLICA ITALIANA

60/72180

Separazione
personale.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 30260/2005

Cron. 8124

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -

Rep.

Dott. FRANCESCO FELICETTI - Rel. Consigliere -

Ud. 04/03/2009

Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -

PU

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30260-2005 proposto da:

(c.f. , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 27, presso

l'avvocato CAROLEO EMMA, rappresentato e difeso

dall'avvocato SGUANCIALFREDO, giusta procura a

marginale del ricorso;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FASANA 16, presso l'avvocato GIRARDI ELISABETTA, che

la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORSA

In caso di diffusione del
presente provvedimento

omettere le generalità e gli
altri dati identificativi di:

a parte e
minori

a norma dell'art. 52

d. lgs. 196/03 in quanto:

☒ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

2009

361

MONICA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2146/2005 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 con ricorso depositato il 10 settembre 2001, chiedeva al tribunale di Torre Annunziata di pronunciare la separazione personale dal marito

con addebito a suo carico, in relazione ai suoi comportamenti, irrispettosi dei doveri nascenti dal matrimonio, dispotici e violenti. Il si costituiva aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Il tribunale pronunciava la separazione senza addebito, affidava i figli minori alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale, e poneva a carico del

un assegno mensile di euro mille per il mantenimento dei figli. Il Di Leva proponeva appello, in relazione alla misura dell'assegno per i figli posto a suo carico ed al capo riguardante le spese di causa. La proponeva appello incidentale insistendo nella domanda di addebito e chiedendo un maggiore assegno per i figli minori ed una somma a titolo di contributo per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 luglio 2005, e notificata il giorno 8 agosto 2005, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, in riforma della sentenza pronunciava la separazione con addebito a carico del

marito. Il ha proposto ricorso a questa Corte
avverso tale sentenza, con atto notificato il 14
novembre 2005 alla formulando due motivi.
L'intimata resiste con controricorso notificato il 22
dicembre 2005, eccependo il tardivo deposito del
ricorso e la sua conseguente improcedibilità.

Motivi della decisione

1 In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione
d'improcedibilità del ricorso, in quanto il ricorso è
stato notificato in data 14 novembre 2005 e depositato
a mezzo posta in data 23 novembre 2005, entro il
termine di cui all'art. 369 c.p.c.

2 Con il primo motivo si denuncia l'omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia. Si deduce in proposito
che la Corte di appello ha ripetutamente affermato che
ai fini dell'addebitabilità della separazione è
necessario accertare se la crisi coniugale sia
ricollegabile al comportamento di uno o di entrambi i
coniugi ~~esiste~~ sussista un nesso di causalità tra i
comportamenti addebitati ed il verificarsi
dell'intollerabilità della convivenza. Peraltro ha poi
male applicato tale principio, affermando che i
comportamenti autoritari e violenti del ricorrente,
che desunse dalle deposizioni di testi non
attendibili, costituivano valido motivo di addebito,

senza dimostrare il nesso di causalità, in relazione all'epoca di tali comportamenti, rispetto all'insorgere dell'intollerabilità della convivenza e senza tenere conto delle diverse deposizioni dei testi adottati da esso ricorrente.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto accertato, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, ivi compresi quelli introdotti dal ricorrente, che causa della separazione fu il comportamento del , dispotico e non rispettoso della dignità della moglie, alla quale aveva cercato d'impedire di frequentare un corso per insegnante di sostegno, rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, prendendola a schiaffi; ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine; insolentendola in presenza dei bambini e dei parenti. Tali valutazioni sono circostanziate, congrue e specifiche, e considerano il comportamento del marito abituale, per cui ne risulta implicito l'accertamento del nesso di causalità fra di essi e l'insorgere dell'intollerabilità della convivenza, costituendo valido accertamento di fatto che si sottrae in questa sede a censura.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. e vizi motivazionali in relazione all'assegno stabilito quale contributo al mantenimento dei figli minori, per non essere motivate

le necessità economiche dei figli e non essere stata determinata la quota a carico della madre.

Anche tale motivo è infondato, dovendo i genitori, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze ed avendo la Corte di appello confermato l'assegno per i figli di euro mille mensili facendo puntuale applicazione di tale norma, rilevando che la

percepiva uno stipendio mensile di euro 1095,00, mentre il guadagnava circa 50.000.000 di lire annui con la sua attività professionale, percependo inoltre un reddito annuo da locazione di lire 16.800.000, era titolare di una partecipazione azionaria in una società ed era proprietario di una Jaguar. Essendo i minori affidati alla madre, non doveva essere determinata alcuna quota di assegno a suo carico, essendo il contributo dovuto dal genitore non affidatario integrativo degli oneri che il genitore affidatario sostiene direttamente, dei quali il giudice tiene conto nella determinazione dell'assegno, fatta in relazione ai redditi di ciascuno, come è avvenuto nel caso di specie.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

CASSAZIONE

La Corte di cassazione

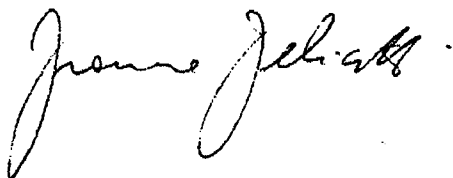
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di
nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

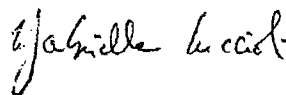
In caso di diffusione omettere le generalità di
a e

Così deciso in Roma il 4 marzo 2009, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

Il 3 APR 2009
IL CANCELLIERE



CANCELLIERE
Andrea Bianchi